



# REGOLAMENTO

allegato

allo

## Statuto

dell'Associazione

**"SOCIETA' ITALIANA SISTEMA 118  
CONSULTA DEI DIRIGENTI RESPONSABILI  
DELLE CENTRALI OPERATIVE 118"  
"SIS-118"**

approvato dall'Assemblea Generale dei Soci a

SCANZANO JONICO (MT)

il 25 novembre 2008

Il presente Regolamento contiene le specifiche dettagliate ed i criteri applicativi dello Statuto della Società Italiana Sistema 118 – Consulta dei Dirigenti Responsabili di Centrali Operative 118.

Viene approvato in assemblea generale convocata in seduta straordinaria con il voto di almeno i 2/3 dei soci, anche per delega, aventi diritto.

## SOCI

### Art. Reg. 1

**Reg. 1.1** I **soci** della Società Italiana Sistema 118 – Consulta dei Dirigenti Responsabili delle Centrali Operative 118 sono rappresentati da:

- Soci ordinari
- Soci onorari

Tra i soci ordinari, coloro che sono Responsabili di Centrale Operativa, entrano di diritto a far parte della Consulta dei Dirigenti Responsabili delle Centrali Operative 118.

**Reg. 1.2 Domanda di ammissione** – La domanda di ammissione alla Società, corredata di curriculum, va inviata al Comitato di Presidenza (CdP) che deciderà nel merito dandone comunicazione scritta all'interessato. In caso di accettazione dovrà provvedersi, entro 30 gg. dalla data della comunicazione, al versamento della quota di iscrizione nell'entità prevista per la categoria di appartenenza.

**Reg. 1.3 Quota di iscrizione** - La quota di iscrizione per i soci ordinari è stabilita dal CdP, sentito il Consiglio Direttivo, secondo le quote differenziate sulla base della quota stabilita per i soci medici Responsabili di Centrale Operativa – Servizio 118, nel rispetto delle seguenti percentuali:

- |  |           |
|--|-----------|
| • medici Responsabili di Centrale Operativa – Servizio 118     | = 100,00% |
| • medici non responsabili di Centrale Operativa – Servizio 118 | = 62,50%  |
| • infermieri   | = 37,50%  |
| • non medici e non infermieri laureati                         | = 37,50%  |
| • non medici e non infermieri non laureati                     | = 18,75%  |

Per il primo anno e fino a modifiche le quote stabilite in base a tali percentuali sono:

- |  |           |
|--|-----------|
| • soci ordinari medici responsabili di C.O.-118            | = € 80,00 |
| • soci ordinari medici non responsabili di C.O.-118        | = € 50,00 |
| • soci ordinari infermieri                                 | = € 30,00 |
| • soci ordinari non medici e non infermieri (laureati)     | = € 30,00 |
| • soci ordinari non medici e non infermieri (non laureati) | = € 15,00 |

Le quote sono stabilite con cadenza annuale dal CdP.

**Reg. 1.4 Soci onorari** – L'ammissione dei soci onorari segue lo stesso iter previsto per i soci ordinari. Tuttavia, essi non sono tenuti al versamento della quota associativa e si considerano ammessi dal momento dell'accettazione da parte del CdP. Partecipano alle assemblee ma non hanno potere di voto.

**Reg. 1.5 Diritti e doveri dei soci** – Il socio ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle attività dell'Associazione ed a ricevere informazioni da parte del CdP. Al momento dell'iscrizione prende atto dello statuto societario e del Regolamento allegato allo Statuto, accettandone le condizioni. Il versamento della quota associativa va effettuata entro il mese di gennaio di ogni anno e, comunque, ha validità per l'anno solare in corso.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità o morosità. Per quest'ultimo caso, il socio viene considerato decaduto se sospende volontariamente il versamento delle quote so-

cietarie per due anni solari consecutivi.

Per esercitare il potere di voto in assemblea il socio deve essere in regola con le quote associative.

## ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE

### Art. Reg. 2

**Reg. 2.1 L'Assemblea Generale ordinaria** – Si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione della relazione del Presidente Nazionale e l'approvazione del bilancio dell'Associazione. Viene convocata dal Presidente attraverso il Segretario Nazionale o su richiesta di almeno i 2/3 dei soci ed è composta da tutti i soci. È validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei soci ed in seconda convocazione, che può essere anche dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza semplice, determinata in base al numero dei presenti più le deleghe ammesse.

Le convocazioni vanno fatte con avviso spedito ai soci via posta ordinaria o via posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È consentito l'invio di messaggi sms telefonici solo per conferme o per modifiche parziali a condizione che vi sia adeguata garanzia che tutti i soci ricevano l'informazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in assenza, dal Presidente Designato o da uno dei Vice-Presidenti di Area. In assenza, l'Assemblea nomina un proprio Presidente, che nomina un Segretario. Delle riunioni viene redatto un verbale per la cui validità deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario

**Reg. 2.2 L'Assemblea Generale elettiva**, dedicata alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, viene convocata ogni due anni. La sede e la data vengono stabilite dal CDN e possono coincidere con l'occasione del convegno nazionale della società.

Elegge, tra i soci medici ed infermieri, i soci consiglieri che vanno a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità e proporzioni indicate al successivo articolo Reg. 3.

Elegge inoltre i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Hanno diritto al voto i soci che si siano iscritti per la prima volta alla società da almeno sei (6) mesi dalla data in cui vengono svolte le elezioni e che siano in regola con il versamento delle quote associative. A tal fine, il socio moroso che non sia ancora incorso nei criteri di espulsione per mancato versamento della quota sociale per due anni solari consecutivi, può regolarizzare la sua posizione anche in sede di assemblea elettiva versando le quote mancanti e mantenendo, in tal modo, il diritto al voto. Non hanno diritto al voto i soci decaduti o espulsi.

Ogni socio ha diritto di esprimere un unico voto personale, qualunque sia il ruolo ricoperto, e può rappresentare per delega non più di 2 soci assenti.

## CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

### Art. Reg. 3

**Reg. 3.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)** è formato da n° 31 Soci Consiglieri ed è così composto:

- n° 21 Soci ordinari Dirigenti Responsabili di C.O.-Servizio 118;
- n° 6 Soci ordinari Medici non Responsabili di C.O.;
- n° 4 Soci ordinari Infermieri;

**Reg. 3.2 Aree geografiche** – Al fine di definire con esattezza le aree geografiche cui far riferimento per la individuazione dei relativi rappresentanti nei casi previsti, esse vengono così suddivise:

- **Nord Italia:** Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Province autonome di Trento e di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna;

- **Centro** Italia: Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo;
- **Sud** Italia ed Isole: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

- Reg. 3.3 N° 21 soci ordinari medici Dirigenti Responsabili di C.O.-Servizio 118** – Sono costituiti dai Dirigenti Responsabili di C.O. eletti quali Presidenti Regionali o, in mancanza, designati concordemente nella regione o provincia autonoma di appartenenza, in numero di 1 per ogni regione o provincia autonoma, per un totale di n° 21 consiglieri. I loro nominativi vanno comunicati al CdP in carica, che li trasmetterà al collegio elettorale in corso dell'assemblea elettiva, entro e non oltre il giorno dell'assemblea elettiva per la nomina definitiva. Nel caso in cui una o più regione o provincia autonoma non trasmettesse il nominativo del dirigente responsabile di C.O. della propria regione o provincia autonoma, sarà dato mandato alla Consulta dei Dirigenti Responsabili di Centrale Operativa – Servizi 118 di provvedere all'elezione, in Assemblea Generale o in sessione dedicata, degli ulteriori dirigenti Responsabili di C.O. ancora mancanti per il raggiungimento del numero di 21. In questo caso, sarà favorita la partecipazione dei Responsabili di C.O. delle regioni o province autonome assenti, previa la loro consultazione. In caso di diniego, saranno conferiti incarichi di consiglieri nazionali temporanei innanzitutto ad altri medici di C.O., poi ad altri medici operanti nel servizio, sempre di un o per ogni regione assente. Se ancora necessario, i consiglieri mancanti saranno eletti, temporaneamente, tra i dirigenti responsabili di C.O. delle altre regioni o province autonome già rappresentate, in ogni caso non più di uno per ogni regione o provincia autonoma.
- Reg. 3.4 N° 6 soci ordinari medici non Dirigenti Responsabili di C.O.-Servizio 118** – Sono eletti dall'Assemblea Generale da tutti i soci aventi diritto, in ragione di due unità per ogni area geografica (Nord, Centro e Sud), in ordine al maggior numero complessivo di voti ricevuti nell'ambito delle rispettive aree. Se per una specifica area geografica non vi fossero sufficienti medici non dirigenti di Centrale Operativa eleggibili, si procederà con gli stessi criteri con i terzi delle altre due aree geografiche che abbiano ricevuto maggiori voti. Se ancora mancanti, si procederà allo stesso modo con i quarti, i quinti, ecc. dell'area geografica in cui siano presenti, comunque fino al raggiungimento del numero di n° 6 consiglieri medici non Dirigenti Responsabili di C.O.-Servizio 118.
- Reg. 3.5 N° 4 soci infermieri** – Sono eletti dall'Assemblea Generale da tutti i soci aventi diritto, uno per ogni area geografica (Nord, Centro e Sud) appartenenti ad una delle rispettive Centrali Operative - Servizi 118 in ordine al maggior numero complessivo di voti ricevuti nell'ambito delle rispettive aree, più un quarto infermiere, primo eletto oltre i tre infermieri eletti per area geografica. Nel caso di carenza di candidati, entreranno a far parte del CDN coloro che abbiano raccolto, nella altre due aree geografiche, il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di 4 consiglieri infermieri;
- Reg. 3.6** I Consiglieri che assumono una carica nell'ambito del CdP e quelli che vanno incontro a recesso anticipato, decadono dal ruolo di Consigliere del CDN ed al loro posto viene nominato Consigliere Nazionale il primo dei non eletti, nell'ambito della categoria di appartenenza, con gli stessi criteri e nel rispetto delle proporzioni su indicati, fino alla scadenza naturale del mandato.
- Reg. 3.7** I soci che intendono proporsi quali candidati all'assemblea generale sono tenuti a darne comunicazione al Segretario Organizzativo nazionale, che lo diffonderà a tutti i soci con diritto di voto con congruo anticipo rispetto all'assemblea elettiva, allegando un breve curriculum professionale ed un programma sintetico delle iniziative che si intende portare avanti.
- Reg. 3.8** Il Collegio Elettorale viene nominato dal CdP, che ne decide la composizione ed il numero di membri. Elege al proprio interno il presidente del collegio.

## COMITATO di PRESIDENZA

### Art. Reg. 4

- Reg. 4.1** Il **Comitato di Presidenza (CdP)** è eletto a maggioranza semplice dal CDN entro 30 giorni

dall'elezione dei suoi componenti. Gli aspiranti dovranno presentare la loro candidatura al CDN nei termini da questo stabiliti allegando un breve curriculum ed un programma delle iniziative che si intende realizzare. Dura in carica 2 anni ed è formato da 7 componenti come di seguito riportato:

- 1 Presidente
- 1 Presidente Designato, preposto quale successivo Presidente alla scadenza del mandato del Presidente in carica
- 3 Vice-Presidenti di Area (1 area Nord Italia, 1 area Centro Italia, 1 area Sud Italia)
- 1 Segretario Organizzativo;
- 1 Segretario Amministrativo;

**Reg. 4.2** Il candidato a **Presidente** deve possedere i seguenti requisiti:

- essere socio SIS-118;
- aver ricoperto incarichi elettivi SIS-118 a livello regionale o incarichi elettivi o associativi a livello nazionale;
- aver maturato esperienza organizzativa – gestionale in campo professionale (Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura Complessa o Responsabile di Struttura semplice).

Il Presidente è rieleggibile, nella stessa carica, solo dopo una interruzione di tempo pari a due mandati (4 anni); al termine di questo periodo tornerà ad essere eleggibile.

Il Presidente in carica nel biennio precedente, se non impegnato in altre cariche del Comitato di Presidenza, assume la carica di **Past-President (Presidente Onorario Nazionale)**, che mantiene per i due anni successivi.

Successivamente alla prima applicazione del presente regolamento e dello statuto modificato, non avverrà più l'elezione del Presidente, ma sarà eletto dal CDN il **Presidente Designato**, secondo le modalità indicate nel regolamento dello statuto e con i requisiti previsti per il presidente, il quale sostituirà automaticamente il Presidente alla fine del suo mandato. Nel caso di recesso del Presidente in carica con largo anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato, il Presidente Designato ne assumerà il ruolo per il tempo rimanente fino al suo regolare insediamento, salvo che il CDN, riunito in sessione straordinaria per valutare e decidere in merito, non ritenesse opportuno eleggere un nuovo Presidente fino alla fine naturale del mandato oppure di designare uno dei Vice-Presidenti di Area in sua sostituzione per il tempo rimanente alla scadenza del mandato in corso, eleggendo un nuovo Vice-Presidente di Area in sostituzione di quest'ultimo.

**Reg. 4.3** Il **Presidente Designato** succederà al Presidente in carica, assumendone il ruolo, alla scadenza del suo mandato, assicurando, in tal modo, la continuità delle iniziative in corso. Dovrà possedere le stesse prerogative e gli stessi requisiti previsti per il Presidente.

**Reg. 4.4** I **Vice-Presidenti di Area** sono eletti dal CDN in rapporto all'area geografica di appartenenza (Nord, Centro e Sud Italia). Non sono rieleggibili nella stessa carica dopo due mandati consecutivi, ma possono esserlo dopo un ulteriore mandato di interruzione dalla carica. Sostituiscono il Presidente in caso di indisponibilità di breve durata.

Nel caso di indisponibilità di uno o più dei Vice-Presidenti in carica, in anticipo alla scadenza naturale del mandato, viene riunito in via straordinaria il CDN per la elezione dei nuovi Vice-Presidenti, rispettando le aree geografiche interessate (Nord, Centro, Sud). In casi eccezionali, in cui per esigenze di celerità operativa occorresse nominare immediatamente il sostituto, il Comitato di Presidenza è autorizzato a nominare direttamente i nuovi Vice-Presidenti pro-tempore, sempre rispettando le aree geografiche interessate, nelle more delle elezioni da parte del CDN. I nuovi Vice-Presidenti eletti restano in carica per il tempo rimanente alla conclusione naturale e comunque non oltre il biennio in corso.

**Reg. 4.5** Il **Segretario Organizzativo** non è rieleggibile nella stessa carica dopo due mandati consecutivi, ma può esserlo dopo un mandato di interruzione dalla carica. Nel caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale del mandato, il CDN elegge un nuovo Segretario Organizzativo tra i suoi componenti, che resta in carica fino alla scadenza naturale del biennio in corso. Per motivi di celerità, il CdP può nominare autonomamente in via temporanea un nuovo Segretario tra i componenti del CDN.

- Reg. 4.6** Il **Tesoriere** non è rieleggibile nella stessa carica dopo due mandati consecutivi, ma può esserlo dopo un mandato di interruzione. Ha anche compiti amministrativi e, nel caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale del mandato, il CDN elegge un nuovo Tesoriere tra i suoi componenti, che resta in carica fino alla scadenza naturale del biennio in corso. Per motivi di celerità, il CdP può nominare autonomamente in via temporanea un nuovo Tesoriere tra i componenti del CDN.
- Reg. 4.7** Il **Collegio dei Probiviri** è deputato a vigilare sul corretto comportamento dei soci in relazione al decoro ed immagine della società, nonché al rispetto del presente statuto. Interviene in caso di segnalazioni e di controversie conducendo le istruttorie dei procedimenti. A tale scopo convoca gli interessati ed i soggetti coinvolti e li invita a produrre, entro 20 giorni dall'invito, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati. Alla fine dell'istruttoria, trasmette la documentazione al CdP affinché questi possa effettuare la valutazione ed assumere, a suo insindacabile giudizio, le eventuali determinazioni consequenziali. Queste ultime, potranno consistere, a seconda della gravità dell'infrazione, in avvertimento, censura, sospensione temporanea, espulsione dall'Associazione.
- Reg. 4.8** Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è deputato ad esaminare il rendiconto finanziario annuale ed il bilancio di previsione e li trasmette, corredati di relazione, al CdP per l'approvazione e la successiva presentazione all'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva.
- Reg. 4.9** Il **Past-President** o **Presidente Onorario Nazionale** coadiuva il Presidente con poteri consultivi e partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza senza potere di voto. Dura in carica 2 anni.

## **CONSULTA dei DIRIGENTI RESPONSABILI di CENTRALE OPERATIVA**

### **Art. Reg. 5**

- Reg. 5.1** La **Consulta dei Dirigenti Responsabili di Centrale Operativa – Sistema 118**, formata dai Soci ordinari in regola con la quota di iscrizione che siano dirigenti responsabili di Centrale Operativa – Servizio 118, ha funzione di riferimento e di consultazione per il Comitato di Presidenza e di rappresentanza della società con l'esterno su mandato del Presidente. Rappresenta il naturale collegamento fra le attività generali dell'Associazione e le attività delle Centrali Operative. Opera rappresentando le istanze e le problematiche delle diverse Centrali con l'obiettivo di tendere a rendere uniformi le procedure, le finalità, i mezzi ed il personale. Elege, nell'Assemblea Generale elettiva o in seduta dedicata, i Consiglieri medici a completamento dei 21 Consiglieri Nazionali Responsabili di Centrale Operativa – Servizi 118 quando non siano segnalati dalle rispettive regioni o province autonome.

## **SEZIONI REGIONALI e delle PROVINCE AUTONOME ed INTERREGIONALI**

### **Art. Reg. 6**

- Reg. 6.1** L'Associazione "Società Italiana Sistema 118 - Consulta dei Dirigenti Responsabili delle Centrali Operative 118 – SIS 118" si articola in **Sezioni Regionali e delle Province Autonome**. Svolgono attività locale in raccordo con la Società Nazionale, nel rispetto degli indirizzi da questa determinati. Per tutti gli aspetti formali valgono le regole generali stabilite per la società nazionale, rapportate alla dimensione regionale.
- Reg. 6.1** Sono costituite da un minimo di 5 soci in regola con il versamento delle quote annuali alla "SIS 118" nazionale appartenenti ad una stessa regione o provincia autonoma che vogliano aderirvi. Se il numero dei soci non sia sufficiente per consentire l'istituzione di una sezione regionale, e comunque se fosse ritenuto più opportuno, possono essere costituite Sezioni Interregionali tra

due o più regioni.

- Reg. 6.2** I soci che vogliono costituire la Sezione Regionale o Interregionale devono produrre formale richiesta al CdP nazionale, il quale effettua le sue verifiche e valutazioni e ne può concedere o meno l'autorizzazione, anche con eventuali prescrizioni. Alla richiesta di istituzione va allegato il verbale della riunione, sottoscritto da tutti i partecipanti, in cui devono essere indicate le modalità organizzative che si intendono adottare, nel rispetto delle indicazioni contenute negli articoli seguenti e delle indicazioni generali dello Statuto e del Regolamento della SIS-118. Una volta realizzata, i documenti di istituzione ed i verbali delle assemblee generali regionali vanno trasmessi alla sede centrale della SIS-118 ogni volta che vengono prodotti.
- Reg. 6.3** Devono prevedere almeno un Presidente Regionale ed un Segretario con funzioni di Tesoriere eletti dall'Assemblea Regionale dei Soci. Sarà possibile istituire autonomamente ulteriori cariche, comunque in numero proporzionato al numero complessivo degli iscritti.
- Reg. 6.4** Si doteranno di un proprio regolamento, che dovrà essere sottoposto alla valutazione per l'approvazione al CdP prima dell'adozione definitiva.
- Reg. 6.5** Non avranno un proprio bilancio, ma faranno riferimento al bilancio della società Nazionale. Si gestiranno facendo ricorso al volontariato dei Soci. Successivamente, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà decidere di devolvere una percentuale della quota versata alla Società Nazionale dai soci della stessa Regione o Provincia Autonoma che dichiarino di voler aderire alla rispettiva Sezione Regionale o della Provincia Autonoma. In quest'ultimo caso, la Sezione Regionale o della Provincia Autonoma dovrà concordare con il Tesoriere Nazionale le modalità di tenuta del proprio bilancio.
- Reg. 6.6** Sono organi delle Sezioni Regionali o delle Province Autonome:
- a. Assemblea Regionale o della Provincia Autonoma
  - b. Consiglio Direttivo Regionale (CDR) o della Provincia Autonoma (CDPA)
- a. **Assemblea Regionale o della Provincia Autonoma** - Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente almeno 15 giorni prima della riunione. Può essere convocata su richiesta di almeno i 2/3 dei Soci regionali o della metà + 1 dei componenti del CDR. Elege il CDR ed individua gli obiettivi generali della vita associativa regionale in linea con gli indirizzi nazionali.
- b. **Consiglio Direttivo Regionale (CDR)** - È eletto dall'Assemblea Regionale. Il numero complessivo dei Consiglieri Regionali è stabilito dalla prima Assemblea Regionale ed è proporzionato al numero dei Soci che aderiscono alla sezione regionale. In ogni caso, deve prevedere la presenza sia dei medici che degli infermieri ed il numero di ognuno di essi deve rispettare lo stesso rapporto esistente tra l'entità delle quote sociali versate dalle due figure professionali alla società nazionale, e più esattamente del 62% (arrotondato) per i medici e del 38% (arrotondato) per gli infermieri rispetto al numero totale dei componenti del CDR. Se di fatto non viene rispettata questa percentuale, il CdP nazionale sarà in diritto di sciogliere la Sezione Regionale.
- Il CDR dura in carica 2 anni e delibera a maggioranza semplice, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
- Formula il programma annuale delle attività, secondo le linee stabilite dall'Assemblea regionale ed in coerenza con le direttive nazionali, e svolge funzioni di osservatorio per gli aspetti organizzativi e formativo/culturali del sistema "118" regionale.
- Elege il Presidente Regionale, il Segretario Regionale e le altre cariche nel proprio ambito.
- **Presidente Regionale** - È eletto dal CDR a maggioranza semplice tra i Dirigenti medici Responsabili di C.O. - Servizi 118 presenti nel CDR e dura in carica 2 anni. Applica le linee di indirizzo determinate dal CDR e rappresenta la Sezione Regionale o della Provincia Autonoma presso le istituzioni e le altre società scientifiche a livello regionale. Convoca le assemblee regionali e presiede le sedute del CDR. È componente di diritto del CDN quale Consigliere Nazionale nell'ambito dei 21 Consiglieri Responsabili di C.O. - Servizi 118.

- **Segretario Regionale** - È eletto dal CDR a maggioranza semplice tra i suoi componenti e dura in carica 2 anni. Ha funzioni di Segretario/Tesoriere regionale, se non prevista la specifica carica di tesoriere.
- **Altre cariche direttive** – Non sono obbligatorie. Sono stabilite dall'Assemblea Generale e sono elette dal CDR a maggioranza semplice tra i suoi componenti. Durano in carica 2 anni e svolgono i compiti assegnati.

**Reg. 6.7** Eventuali controversie insorte nell'ambito della Sezione Regionale o della Provincia Autonoma vanno rappresentate al Collegio dei Probiviri nazionale. Quest'ultimo condurrà l'istruttoria relativa ai fatti segnalati e ne presenterà le risultanze al CdP nazionale, che assumerà le determinazioni del caso, che potranno consistere, oltre a quelle previste nel Regolamento allegato allo Statuto nazionale e comunque ritenute necessarie per ripristinare il corretto svolgimento delle attività della sezione Regionale, anche la destituzione di cariche sociali e lo scioglimento del CDR.

## **AFFILIAZIONE**

### **Art. Reg. 7**

**Reg. 7.1** La SIS-118 può affiliare, ad insindacabile giudizio del CdP, sentito il CDN, enti, associazioni o organizzazioni pubbliche o private che ne facciano richiesta e che abbiano comunanza di intenti. L'affiliazione comporta il versamento di una quota alla società la cui entità è da stabilirsi di volta in volta dal CdP. La quota, comunque non può essere inferiore agli € 250,00 per ogni anno. Sarà rappresentata dal responsabile legale o suo delegato e potrà partecipare alle attività sociali con esclusione del potere di voto. La SIS 118 potrà decidere, in qualsiasi momento, di cancellare o di non rinnovare l'affiliazione dei suddetti enti o organizzazioni per motivi validi che siano in contrasto con i suoi obiettivi e/o nuocciano al suo buon nome.

## **NORME FINALI**

### **Art. Reg. 8**

**Reg. 8.1** Le proposte di modifica del presente Regolamento, devono essere accettate dal CDN a maggioranza semplice, e le eventuali modifiche apportate vanno deliberate dal CDN a maggioranza semplice convocato in seduta straordinaria.